



Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/02/2012

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1560/2011- ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE DELLGCC12, SETTORE REGOLAZIONE DEI MERCATI, DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, N. 674 DEL 01.12.2009 E DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI RELATIVI ALLA SOLA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL COMPONENTE IL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CCIAA DI NAPOLI IN RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI. RIDETERMINAZIONE , A SEGUITO DI RINNOVATO PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO, DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a con decreto del 26 luglio 2007 il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto la pubblicazione dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto, relativamente alla provincia di Napoli;
- b con la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 23 maggio 2007 è stata approvata la modifica dell'all. 2 dello Statuto Camerale, richiamato all'art. 8, relativo alla composizione del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli;
- c che tale composizione risulta di 32 consiglieri, di cui 1 da assegnare alle Associazioni dei Consumatori;
- d con l'avviso pubblicato all'albo camerale, sottoscritto in data 16/06/2008 prot. 26048, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Industria 24 luglio 1996, n. 501, ha comunicato l'avvio delle procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali, al fine del rinnovo del Consiglio Camerale;
- e con le note n. 33711 del 25/8/08 n. 34627 del 5/9/08 il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli ha inviato, ai sensi del su richiamato decreto del Ministro dell'Industria n. 501/1996, i documenti ed i dati acquisiti dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori per il calcolo del grado di rappresentatività, nonché del numero di componenti che ciascuna di esse è chiamata a designare;
- f in merito alle Associazioni di Consumatori, vengono riscontrati due apparentamenti, che ai sensi del DPR 445/2000 autocertificano in maniera disgiunta la seguente consistenza di soci : 1°apparentamento 45087 iscritti; 2°apparentamento 23885 iscritti. Il totale degli iscritti nella circoscrizione di Napoli risulta di 68972 , come dalla tabella di seguito riportata:

I apparentamento	
ADICONSUM	16800
ADOC	14155
FEDERCONSUMATORI	14132
Sub totale	45087
II apparentamento	
LEGA CONSUMATORI	2450
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	3694
LA CASA DEL CONSUMATORE	2441
MOVIMENTO DIFESA CITTADINO	1049
ASSOUTENTI	3915
MOVIMENTO CONSUMATORI	2939
CITTADINANZA ATTIVA	1200
CODICI	1969
CONFCONSUMATORI	1803
CODACONS	2425
Sub totale	23885
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI	Totale iscritti 68972

- g il Settore Regolazione dei Mercati, in fase istruttoria, ha riscontrato un esposto a firma dei legali rappresentanti delle associazioni dei consumatori Lega dei Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Assoutenti, Movimento Consumatori, Confconsumatori, Codici, Cittadinanza Attiva, Movimento Difesa del Cittadino, La Casa del Consumatore, con il quale viene invitato a svolgere appositi e sostanziali accertamenti circa la consistenza numerica degli iscritti nella provincia di Napoli al 31/12/2007 dell'apparentamento "- Adoc- Adiconsum - Federconsumatori.
- h il Settore, con nota n. 0837654 del 09.10.2008, indirizzata alle associazioni in parola ha richiesto chiarimenti in ordine alla consistenza numerica dichiarata, che se confrontata con alcuni dati in possesso dallo stesso determina un anormale incremento degli iscritti. In particolare, relativamente alla provincia di Napoli, si segnalano i seguenti dati per gli anni 2006/2007: ADOC n. 2555 iscritti, ADICONSUM n. 7267 iscritti, FEDERCONSUMATORI 5832 iscritti;
- i dopo un reiterato sollecito, i legali rappresentanti Adoc - Adiconsum - Federconsumatori hanno comunicato, fax del 04.02.2009, acquisita in data 05/02/2009, numero di protocollo 0101744 che: *" In riscontro Vostra nota, in qualità di legali rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori scriventi, Vi confermiamo con la presente la veridicità dei dati in questione, per altro disponibili presso le nostre Sedi. Seguono le firme di Luigi Matera/ ADICONSUM Napoli, Rosario Starnaiuolo / Federconsumatori e Luciana Del Fico/ Adoc;*
- j il Settore ha ritenuto di poter procedere, sulla base dei dati così come autocertificati e ribaditi a mezzo fax del 04.02.2009, alla determinazione dell'associazione dei consumatori cui spetta effettuare la designazione del componente del Consiglio Camerale, secondo il procedimento dettato dall'art. 5, comma 6 del su richiamato D.M. 501/96;
- k con decreto dirigenziale n. 316 del 24.06.2009 del Settore Regolazione dei Mercati, si è determinato il componenti del Consiglio Camerale della CCIAA di Napoli in rappresentanza dei consumatori, a norma del decreto del 24 LUGLIO 1996 N. 501, come di seguito rappresentato:

D.M. 501/Rinnovo Consiglio CCIAA di Napoli. Determinazione grado di rappresentatività Associazioni di Consumatori e individuazione dell'Apparentamento cui spetta designare il componente				
				calcolo dei quozienti
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI	68972			
I apparentamento	45087		65,37%	1
ADICONSUM	16800			
ADOC	14155			
FEDERCONSUMATORI	14132			
II apparentamento	23885		34,63%	
LEGA CONSUMATORI	2450			
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	3694			
LA CASA DEL CONSUMATORE	2441			
MOVIMENTO DIFESA CITTADINO	1049			
ASSOUTENTI	3915			
MOVIMENTO CONSUMATORI	2939			
CITTADINANZA ATTIVA	1200			
CODICI	1969			
CONFCONSUMATORI	1803			
CODACONS	2425			

- l tuttavia, la succitata tabella, parte integrante del DD 316/09, riporta il grado di rappresentatività tra le associazioni apparentate, che pur emanato e calcolato sulla scorta dell'istruttoria effettuata in considerazione di tutti e tre i criteri indicati dal D.M. 501/96, erroneamente ha espresso soltanto la consistenza numerica e le percentuali in relazione al totale degli iscritti autocertificati;
- m con l'atto dirigenziale n. 674/ 2009 il Settore ha proceduto ad integrare e correggere il citato decreto 316/09, evidenziando i dati afferenti la diffusione territoriale , i servizi resi e le attività svolte, di cui all'istruttoria di fatto precedentemente svolta;
- n il decreto 674/ 2009 ha confermato il grado di rappresentatività e riconfermato l'attribuzione del seggio al primo apparentamento: ADICONSUM, ADOC, FEDERCONSUMATORI, con un grado di rappresentatività del 50.69%, rispetto al 49,31 % del secondo apparentamento, come da seguente tabella, che esplicita le valutazioni previamente effettuate, tenuto conto dei tre parametri di cui al citato D.M. 501/96:

A	B	C	D	E	F	G	H	Totale
Apparentamenti	n° iscritti	n° iscritti/totale	Cx50	n° sedi	Ex25	servizi	Gx25	D+F+H
Appare. 1°	45.087	65,37%	32,70	18/82	5,49	50%	12.5	50,69
Appare. 2°	23.885	34,63%	17,30	64/82	19,51	50%	12,5	49,31
Totali	68.972	100%	50 %	82	25%	100%	25%	100 %

PREMESSO , altresì, che

- a con distinti ricorsi notificati alla Regione Campania in data 22.07.09 e 09.02.10 e successivi motivi aggiunti notificati il 30.09.09, il 26.11.09, il 08.02.10 e il 18.05.10, la Lega Consumatori, L'Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, la Confconsumatori, Il Movimento Difesa del Cittadino, Codici Campania, gli Assoutenti, la Codacons, il Movimento Consumatori e la Cittadinanza Attiva, hanno adito il TAR Campania per l'annullamento : del decreto 316 del 24.06.2009 , nella parte in cui riconosce alle associazioni Adiconsum, Adoc e Federconsumatori , il diritto a designare un componente del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli e , con i motivi aggiunti del decreto 674/2009 di conferma del decreto dirigenziale 316/09; il secondo ricorso concerne l'annullamento del decreto 674/2009 di conferma del decreto 316/09, nella parte in cui riconosce al raggruppamento tra le associazioni Adiconsum, Adoc e Federconsumatori la designazione di un componente del Consiglio della CCIAA di Napoli e con i motivi aggiunti del decreto presidenziale del 29.03.2010 recante la nomina dei componenti del Consiglio Camerale della CCIAA di Napoli nella parte concernente la effettiva nomina del rappresentante dl 1° apparentamento.
- b Il TAR Campania sez. I con sentenza n. 1560/11, notificata il 31.03.11, in merito al giudizio R.G. n. 1289/10 , ha accolto il ricorso nella parte relativa alla designazione e nomina del componente il consiglio camerale in rappresentanza delle associazioni di consumatori;

- c Il Settore Regolazione dei Mercati, dell'AGC 12 Giunta Regionale della Campania, con nota n. 0329481 del 26.04.11, indirizzata al Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, all'avv. Palma Rosaria e p.c. al Capo Gabinetto Presidente Giunta Regionale della Campania ha trasmesso quanto segue:
 - c1 "con riferimento alla Sentenza n. 1560/11 del TAR Campania, inerente ai giudizi in oggetto, si comunica che questo Settore non ravvisa l'opportunità di impugnativa.
- d L' Area Generale di Coordinamento 04 Avvocatura - Settore 02 Contenzioso Amministrativo e Tributario , con D. D . n. 297 del 09.05.2011, visto la nota del Settore Regolazione dei Mercati n. 0329481 del 26.04.11 e la nota prot. n. 0329481 del 04.05.11 del difensore della Regione Campani, decreta di prestare acquiescenza alla sentenza del TAR Campania sez. I n. 1560/11, pronunciata sui giudizi promossi da Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Casa del Consumatore, Confconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Codici Campania, Assoutenti, Codacons, Movimento Consumatori e Cittadinanza Attiva;
- e con nota n. 0489444 del 22.06.2011, il Settore Regolazione dei Mercati ha richiesto ai due apparentamenti , così come individuati dal decreto dirigenziale n. 316 del 24.06.2009, in conformità all'art. 3 del D.M. 501/96 : l'inoltro degli elenchi degli iscritti; circostanziate notizie relative alle sedi; l'operatività ed i servizi resi rispetto al triennio precedente l'avvio del procedimento di cui all'avviso pubblico del 16.06.2008 del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, così come previsto dell'art. 2 del D. M . 24 luglio 1996 , n. 501".

PRESO atto

dei dati , così come trasmessi dalle Associazioni di Consumatori, a seguito della nota regionale n. 0489444 del 22.06.2011 e omettendo l'analisi puntuale svolta per ogni singola Associazione, il Settore ha riscontrato che :

- a. la documentazione trasmessa dalle associazioni di consumatori configurate nel primo apparentamento non evidenzia, in maniera esaustiva, l'attendibilità della dichiarata consistenza numerica, in ragione anche della mancata trasmissione dei dati richiesti all'Associazione Federconsumatori, la quale ha motivato che *"non è stato possibile reperire la richiesta documentazione, peraltro già prodotta in fase istruttoria, in quanto (A) nel febbraio 2009 l'Associazione Federconsumatori Provinciale di Napoli è stata commissariata (a partire dal 03/02/2009 al 24/07/2009) e successivamente (B) la scrivente ACC è stata oggetto di un trasferimento della sede legale / operativa avvenuto nel luglio 2009;*
- b. in generale, la documentazione confermativa, riferita ai due apparentamenti, risulta non sufficiente per una approfondita verifica, necessaria al fine della determinazione del grado di rappresentatività come disposto dal DM 501/96;
- c. la perentorietà delle richieste formulata con la citata nota regionale, n. 0489444 del 22.06.2011, è stata ampiamente disattesa anche dalle stesse associazioni ricorrenti, le quali si sono limitate a trasmettere , rispetto a quanto già inviato, solo gli elenchi degli iscritti e a confermare quanto già autocertificato circa l'attività svolta e i servizi resi;
- d. diversi elenchi sono trasmessi senza quelle "formalità sostanziali" che rendono un documento ammissibile : elenchi non vidimati e controfirmati dai legali rappresentanti e privi dei necessari dati identificativi come la residenza del socio o un recapito telefonico;

- la corrispondenza circostanziata dell'iscritto alle eventuali sedi provinciali dichiarate; le didascalie degli elenchi formulate in modo estremamente confuso come "tesseramento di sportello", "di solidarietà", "tesseramento manifestazioni" ;
- e. manca , in alcuni casi, la consapevolezza dei soci di essere iscritti ad una determinata associazione di consumatori;
 - f. il tesseramento viene subordinato a " convenzioni" con organizzazioni sindacali , circoli ricreativi, associazioni universitarie ecc;
 - g. ci potrebbe essere, in qualche specifica situazione, una mera sovrapposizione tra i suddetti tesserati e i soci di alcune associazioni di consumatori ;
 - h. si potrebbe configurare, in questi casi, una forma di automatismo e trasposizioni di iscritti tali da rendere l'adesione dei soci non "consapevole", mentre "per iscritto all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi" (art. 2 , comma 6 del DM 19 gennaio 1999 - n. 20 , Circolare n. 3536/C Ministero Sviluppo Economico);
 - i. pertanto , nonostante significative eccezioni, l'analisi della consistenza numerica dei due apparentamenti , quantunque in presenza degli elenchi , risulta poco agevole e comunque non sufficiente per confermare il numero di associati autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 .

VALUTATO

del tutto ragionevole esperire ulteriori tentativi al fine di una corretta risoluzione del problema afferente l'acquiescenza alla sentenza 1560/11 , il Settore ha compulsato il Ministero dello Sviluppo Economico –Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica-Divisione , con la richiesta della trasmissione dei dati afferenti le associazioni di Consumatori , come iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumatore, con riferimento alla Provincia di Napoli, al fine di un confronto con i dati trasmessi , ai sensi del D.M. 501/96 , dalle stesse Associazioni per il Rinnovo del Consiglio Camerale della CCIAA di Napoli;

RISCONTRATO

la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Struttura DG.MCCVNT, nota n. 0175467 del 21.09.2011, che tra l'altro recita : *Il Numero degli iscritti dichiarato (a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR n° 445/2000) da una associazione ai fini del riconoscimento della rappresentanza nazionale , deve rispondere a specifici requisiti necessari a tal fine... omissis... che potrebbero in via teorica non coincidere con quelli utilizzati o utilizzabili a livello provinciale rendendo impossibile un raffronto anche in termini di mera sommatoria dei dati forniti. Infatti , per quanto concerne il numero degli iscritti , questa Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'art. 137 del Codice del Consumo ... omissis .. numero di iscritti non inferiore allo 0.5 per mille della popolazione nazionale e presenze sul territorio di almeno cinque regioni.... Pertanto , si precisa che per quanto concerne il numero degli iscritti delle sedi territoriali le associazioni che inviano il numero complessivo dichiarato di soci su tutto l'ambito Nazionale , riportando almeno le cinque regioni nelle quali il requisito numerico previsto è raggiunto , non sempre coincide con la Regione in indirizzo (Campania). Inoltre , per ogni singola Regione, le associazioni trasmettono dati che sono esclusivamente riferibili a tutta la Regione e non specifici per ogni singola Provincia. Si tenga, altresì, presente che in alcuni casi , la situazione è relativa non al 31 dicembre di ciascun anno ma alla data della*

trasmissione , a questa Divisione ministeriale , della documentazione da parte dell'Associazione per la conferma e/o iscrizione nell'elenco ex art. 137 del Codice del Consumo;

CIÒ PREMESSO

il Ministero ha fornito alcuni dati relativi agli anni 2004-2005-2006-2007 degli iscritti **dichiarati** a livello nazionale dalle Associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, nonché i dati **dichiarati** per la **Regione Campania** per gli stessi anni che, riportati nella tabella che segue, vengono comparati con quelli autocertificati dalle stesse Associazioni di Consumatori al 31.12.2007 , per il rinnovo del Consiglio Camerale della CCIAA di Napoli :

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI	Dati degli iscritti comunicati dalle Associazioni di cui all'avviso Camerale del 16/06/2008 prot. 26048, relativo al 31.12.2007, per la Provincia di Napoli	Numero iscritti comunicati al ministero per l'anno 2007, relativi alla Regione Campania
1° Apparentamento		
ADICONSUM	16800	9026
ADOC	14155	4771
FEDERCONSUMATORI	14132	8100
	Totale 45087	Totale 21897
2° Apparentamento		
LEGA CONSUMATORI	2450	2352
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	3694	10701
LA CASA DEL CONSUMATORE	2441	4816
MOVIMENTO DIFESA CITTADINO	1049	7173
ASSOUTENTI	3915	1836
MOVIMENTO CONSUMATORI	2939	6326
CITTADINANZA ATTIVA	1200	3262
CODICI	1969	1578
CONFCONSUMATORI	1803	3051
CODACONS	2425	1621
	TOTALE 23885	TOTALE 42716

RITENUTO

non agevole assumere i dati degli iscritti, come trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui alla suddetta tabella , come parametro utile per il calcolo del grado di rappresentatività, in quanto gli stessi afferiscono ad ambiti territoriali non omogenei;

RITENUTO, tuttavia

- che gli stessi mettono in luce la scarsa attendibilità della consistenza numerica delle varie Associazioni di Consumatori della Campania e della provincia di Napoli che hanno autocertificato ai sensi dall'art. 137 del Codice del Consumo;
- che la tabella di comparazione dei dati degli iscritti, nonostante le premesse contenute nella nota Ministeriale n. 0175467 del 21.09.2011, evidenzia una profonda discrasia per quanto concerne i dati autocertificati del 1°apparentamento;

- c. che la consistenza degli iscritti relativa al 2° apparentamento risulta sostanzialmente congrua con i dati autocertificati relativi al procedimento di rinnovo del Consiglio Camerale della CCIAA di Napoli;

CONSTATATO, comunque, che procedendo

- a. al calcolo del grado di rappresentatività assumendo come consistenza numerica del primo apparentamento il dato totale regionale, come autocertificato al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo ;
- b. alla determinazione dell'associazione dei consumatori cui spetta effettuare la designazione del componente del Consiglio Camerale, secondo il procedimento dettato dall'art. 5, comma 6 del su richiamato D.M. 501/96;
- c. all'attribuzione dei parametri previsti dall'art. 3 del medesimo decreto ministeriale un punteggio pari al 50% alla "consistenza numerica" e di attribuire agli altri parametri previsti dal su indicato art. 3 ed individuati nell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, e nei servizi resi ed attività, un punteggio pari al 25% per ciascun parametro;

si otterrebbe la seguente tabella:

A	B	C	D	E	F	G	H	Totale
Apparentamenti	n° iscritti	% iscritti/totale	Cx50	n° sedi	Ex25	servizi	Gx25	D+F+H
Appare. 1°	21897	47,8	23,9	18/82	5,49	50%	12,5	41.89
Appare. 2°	23.885	52.2	26,1	64/82	19,51	50%	12,5	58.11
Totali	45782	100%	50 %	82	25%	100%	25%	100 %

PERTANTO, considerato

- a. che si ritengono del tutto inconsistenti le motivazioni dell'Associazione Federconsumatori, apparentata con Adoc e Adiconsum, per la mancata trasmissione dei dati richiesti dal Settore regionale, in quanto il D.M. 501/96 all'art. 2, comma 3 imponeva che l'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e la documentazione sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, dovessero essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione anche su supporto informatico in caso di contenzioso;
- b. l'incongruenza oggettiva dei dati relativi alla consistenza numerica dei soci aderenti alle associazioni del 1° Apparentamento, i quali presentano un abnorme e ingiustificato aumento rispetto a quanto riscontrato dal Settore Regolazione dei Mercati, con riferimento ad altra normativa regionale, e a quanto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, abbastanza chiarificanti, ancorché riferiti all'intera regione Campania;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 di attribuzione ai dirigenti delle competenze all'adozione degli atti di gestione;

VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico al dott. Luciano Califano di dirigente del Settore Regolazione dei Mercati;

VISTA la DGR n. 529 del 25 giugno 2010 di attribuzione dell'incarico a Coordinatore dell'AGC 12 Sviluppo Economico al Dr. Luciano Califano

VISTA DGR. n. 128 del 28/03/2011 di proroga dei suddetti incarichi;

VISTA la DGR. n. 250/11 di proroga dei suddetti incarichi;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Settore Regolazione dei Mercati e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo;

D E C R E T A

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

di modificare il DD. N. 316 del 2009 , come rettificato con DD n. n. 674/ 2009 nel senso di stabilire che la rappresentanza delle Associazioni dei consumatori, in seno al Consiglio Camerale della CCIAA di Napoli, costituito con DPGRC n. 85 del 29 marzo 2010, spetta al 2° appiamento, composta da: Lega Consumatori , L'Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, la Confconsumatori, Il Movimento Difesa del Cittadino, Codici Campania, gli Assoutenti, la Codacons, il Movimento Consumatori e la Cittadinanza Attiva- in virtù di una sostanziale conferma dei dati relativi alla consistenza numerica con riferimento agli stessi dati trasmessi al Ministero della Sviluppo economico ai sensi del l'art. 137 del Codice del Consumo;

- **di inviare** copia del presente decreto, per il seguito di competenza:
 1. al Presidente della Giunta Regionale,
 2. all' Assessore alle Attività Produttive e ai trasporti
 3. al Presidente della CCIAA di Napoli;
 4. alle organizzazioni dei consumatori con valore di notifica;
 5. al servizio "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali";
 6. al BURC per la relativa pubblicazione;
- **di specificare** che la designazione per l'integrazione del Consiglio della CCIAA di Napoli dovrà pervenire al Settore "Regolazione dei Mercati" della Giunta Regionale della Campania entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Dr. Luciano Califano